

Scheda 1 - Libera Circolazione delle Merci**Procedura di infrazione n. 2002/4007** Procedura di infrazione ex art. 226

“Ostacoli all’importazione ed utilizzazione di rimorchi per motocicli”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dei Trasporti.**Violazione**

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dall' articolo 28 del Trattato CE e dell'art. 11 degli accordi sullo Spazio Economico Europeo, secondo cui gli Stati membri non possono introdurre restrizioni quantitative sulle importazioni da altri Stati membri o misure che abbiano effetti equivalenti.

La Commissione europea ritiene che l'articolo 56 del decreto legislativo n. 285/1992 (codice della strada) nel vietare ai motoveicoli il traino di rimorchi, ha per effetto di impedire l'uso e la commercializzazione in Italia di rimorchi, lecitamente prodotti e commercializzati in altri Stati membri, costituendo di fatto un intralcio alla libera circolazione delle merci in ambito comunitario.

Le Autorità italiane avevano evidenziato alla Commissione, già nel 2003, a seguito dei rilievi mossi, l'impegno a rimuovere gli ostacoli mediante apposito intervento modificativo della normativa contestata, normativa, adeguamento che, tuttavia, non è intervenuto.

Stato della Procedura

La Commissione ha inviato in data 4 aprile 2003 una lettera di messa in mora alle Autorità italiane, cui è seguito, in data 19 dicembre 2003, la notifica di un Parere Motivato ex art 226 TCE del 16.12.2003. Non essendo intervenuto l'adeguamento della normativa interna, la Commissione europea ha deferito l'Italia davanti alla Corte di Giustizia con ricorso presentato in data 4 marzo 2005.

Con ordinanza della Corte in data 7 marzo 2007, è stata riaperta la fase dibattimentale, con la richiesta agli altri Stati membri di esprimere eventuali osservazioni sulla seguente questione:

- in che misura e a quali condizioni le norme nazionali che disciplinano non le caratteristiche di un prodotto ma il suo utilizzo e che sono applicabili senza distinzione sia a prodotti nazionali che a quelli importati debbano essere considerate misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione ai sensi dell'art. 28 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Libera Circolazione delle Merci**Procedura di infrazione n. 2002/5058** – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Conformità di tubi e raccordi del gas alle norme nazionali UNI-CIG”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Attività Produttive.**Violazione**

Con lettera di messa in mora del 30.04.2003, la Commissione ha contestato la violazione del principio comunitario del libero commercio, sancito dall'articolo 28 del Trattato CE, facendo riferimento alla normativa nazionale che stabilisce i requisiti da soddisfare affinché “tubi e raccordi del gas” possano definirsi conformi alle norme (nazionali) UNI-CIG, e quindi essere messi in commercio. La Commissione, alla luce delle informazioni acquisite, ha iniziato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia asserendo che troppo frequentemente le Autorità italiane competenti (Vigili del fuoco, ASL, Enti erogatori del Gas) formulano un giudizio negativo circa la conformità, alla normativa italiana, dei tubi a pressare in rame prodotti in altri Stati membri nel rispetto della normativa di settore vigente in tali Stati. La Commissione, in particolare, ha evidenziato come ciò abbia prodotto diverse conseguenze negative nei confronti di operatori comunitari: in taluni casi è stato rifiutato il certificato di prevenzione incendi, obbligatorio per taluni impianti e rilasciato dal Comando dei Vigili del fuoco; in altri casi, gli enti erogatori del gas hanno rifiutato l'allacciamento della rete. La Commissione quindi ritiene che la frequenza di tali giudizi negativi costituisca un'indebita restrizione, anche se indiretta, alla commercializzazione in Italia di tubi a pressare in rame prodotti in altri Stati membri, laddove, in virtù del principio del mutuo riconoscimento, l'operatore europeo che sia stato autorizzato, nel rispetto della propria legislazione nazionale, a commercializzare i propri prodotti all'interno dello Stato membro di appartenenza, dovrebbe essere autorizzato a commercializzare i propri prodotti anche negli altri Stati membri. La frequenza di questi giudizi di non conformità, ad avviso della Commissione, è ascrivibile alla mancanza di un quadro normativo di riferimento chiaro e certo su cui gli operatori economici possano fare affidamento. Le autorità italiane, dando seguito alle considerazioni svolte dalla Commissione, hanno ribadito il carattere di legittimità della normativa nazionale; in particolare, è stato affermato, principalmente, che l'operatore che ha sporto denuncia era stato autorizzato a commercializzare i tubi a pressare nello Stato membro di appartenenza, la Germania, in quanto tali prodotti erano conformi alla normativa tecnica adottata da un ente (DVGW) che, tuttavia, non sarebbe competente ad emanare tale normativa (ai sensi della Direttiva 98/34/CE): ciò, ad avviso delle Autorità italiane, impedisce la commercializzazione del prodotto anche in Italia.

Stato della Procedura

E' stato notificato, in data 14 dicembre 2004, un Parere Motivato ex articolo 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Libera Circolazione delle Merci

Procedura di infrazione n. 2004/4266 e 2003/5079 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Limitazioni alla messa in servizio delle attrezzature a pressione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico;
Ministero della Salute.

Violazione

Con Messa in mora del 04.04.2006, la Commissione contesta l'incompatibilità della normativa italiana con la Direttiva 97/23/CE sulle attrezzature a pressione, facendo segnatamente riferimento all'articolo 4 ed all'articolo 9, paragrafo 4, del Decreto Ministeriale del 1 Dicembre 2004 n. 329, nonché alla Circolare del 7 Febbraio 2005 n. 3 del Ministero della Salute - ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro). Le norme summenzionate, secondo quanto affermato dalla Commissione, limitano la messa in servizio e l'utilizzo delle attrezzature a pressione anche quando queste, assemblate nel rispetto delle condizioni previste dalla Direttiva, sono contraddistinte dal marchio CE. La Commissione, in particolare, ritiene illegittimo che la messa in servizio e l'utilizzo di tali apparecchiature sia subordinata al rilascio di apposite autorizzazioni da parte del Ministero della Salute e ISPESL, a seguito dell'esito positivo dei controlli imposti dalla normativa italiana. La Commissione, precisa come non sia illegittimo il fatto in sé di prevedere l'espletamento di controlli a livello nazionale, bensì il fatto che tali controlli vengano svolti sulle “caratteristiche” delle apparecchiature che erano già state oggetto di un'attenta analisi durante il procedimento di valutazione della conformità dell'attrezzatura, condotto ai sensi della Direttiva 97/23/CE. Inoltre ha rilevato la contraddittorietà caratterizzante il quadro normativo nazionale relativo all'espletamento dei controlli interni, sottolineando che il Decreto Legislativo n. 93 del 25 Febbraio 2000, con cui è stata attuata la Direttiva 97/23/CE, non ha espressamente abrogato la normativa precedente: ciò ha generato confusione circa le modalità secondo cui le apparecchiature a pressione devono essere assemblate. Nel dare seguito ai profili di illegittimità sollevati dalla Commissione, le Autorità italiane hanno affermato che i controlli previsti dalla normativa interna non sono supplementari ed aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa comunitaria: i controlli interni vengono, infatti, espletati esclusivamente su quelle attrezzature assemblate secondo modalità diverse da quelle previste dalla Direttiva (in particolare, vengono espletati su quelle apparecchiature che, in quanto assemblate non dal fabbricante bensì direttamente dall'utente, non possono riportare il marchio CE).

Stato della Procedura

In data 12/12/2006 è stato notificato un Parere motivato ex articolo 226 del Trattato CE per entrambe le procedure. La Commissione chiede l'adozione di un provvedimento legislativo che chiarisca le prescrizioni delle precedenti circolari.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Libera Circolazione delle Merci

Procedura di infrazione n. 2003/5258 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Etichettatura dei prodotti di cioccolato definiti dalla Direttiva 2000/36/CE con la dizione “cioccolato puro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

Con messa in mora del 13.10.04, la Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 3 della Direttiva 2003/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e del 23 Giugno 2000, relativa ai prodotti di cioccolato e di cacao destinati all'alimentazione umana, nonché degli obblighi derivanti dall'art. 2 n. 1 lett. a) della Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 Marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni nazionali concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. La Commissione, in particolare, dichiara incompatibile con la summenzionata normativa comunitaria l'art. 28 della legge n. 38/2002 (Legge Comunitaria 2001) e l'art. 6 del D.Lgs. n. 178/2003, ai sensi dei quali l'etichetta dei prodotti di cacao e di cioccolato in commercio deve recare una distinta indicazione a seconda che il cacao ed il cioccolato siano stati prodotti utilizzando esclusivamente burro di cacao oppure no: laddove cacao e cioccolato siano stati prodotti utilizzando esclusivamente burro di cacao, l'etichetta dovrà contenere l'indicazione “cioccolato puro”; laddove, invece, siano stati utilizzati anche grassi vegetali diversi da burro di cacao, l'indicazione “cioccolato puro” non potrà figurare nell'etichetta del prodotto. In merito, la Commissione sostiene che l'utilizzo della dizione “cioccolato puro” è illegittimo, in quanto non previsto dalla Direttiva 2000/36/CE; in particolare, la Commissione osserva come la menzionata Direttiva elenchi in maniera esaustiva e tassativa tutte le denominazioni di vendita con cui i prodotti di cioccolato possono essere commercializzati (l'elenco delle denominazioni è contenuto nell'allegato I della Direttiva 2000/36/CE), non potendo, pertanto, gli Stati Membri utilizzare denominazioni commerciali diverse da quelle elencate nella Direttiva.

La Commissione afferma, altresì, che l'utilizzo di questa denominazione potrebbe indurre il consumatore a ritenere, erroneamente, che il prodotto contenente l'indicazione “cioccolato puro” sia di qualità superiore rispetto al prodotto che non contiene tale indicazioni, creando, pertanto, una distorsione della concorrenza tra le imprese produttrici di cioccolato.

Stato della Procedura:

In data 5-07-2005 è stato notificato un Parere Motivato ex art. 226 del Trattato CE, al quale ha fatto seguito una nota inviata dal Ministero dello Sviluppo Economico nel 2006 con cui viene contestata la posizione espressa dalla Commissione ed affermata la legittimità della norma nazionale (art. 28 della legge n. 38/2002 e art. 6 del D.Lgs. n. 178/2003).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Libera Circolazione delle Merci

Procedura di infrazione n. 2005/5055 Procedura di infrazione ex art. 226 del Trattato CE "Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 28 e 30 del Trattato CE, secondo cui gli Stati membri non possono introdurre restrizioni quantitative sulle importazioni da altri Stati membri o misure che abbiano effetti equivalenti.

La Commissione europea ritiene incompatibile con i predetti articoli del TCE la normativa nazionale recante le procedure per la produzione e commercializzazione di apparecchi da intrattenimento che non distribuiscano vincite, in quanto rappresenta un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione di tali prodotti.

In particolare, la Commissione contesta che:

- Il requisito richiesto a detti prodotti, anche a quelli fabbricati in altri Stati membri, ai fini della commercializzazione in Italia, di non contenere elementi aleatori, atti ad escluderne un uso improprio;
- L'esistenza di procedure di test onerose e complicate ai fini di ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione;
- Mancanza di chiarezza e certezza delle norme di riferimento relative all'autorizzazione alla commercializzazione;
- L'obbligo per gli importatori di avere una filiale in Italia.

Stato della Procedura

In data 17 ottobre 2007 la Commissione ha notificato una lettera di messa in mora alle Autorità italiane, chiedendo di esprimere osservazioni al riguardo entro due mesi dalla notifica.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 - Libera Circolazione delle Merci**Procedura di infrazione n. 2005/5068** – Procedura di infrazione ex art. 226

"Promozione congiunta di medicinali per uso umano".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.**Violazione**

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 2001/83/CE, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

La Commissione ritiene che la norma di recepimento nell'ordinamento interno di tale direttiva (decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006) non è conforme nella parte in cui limita la promozione congiunta dei medicinali ai casi in cui le aziende interessate siano impegnate in attività farmaceutiche.

In particolare, la Commissione contesta l'articolo 119, comma 5, del decreto legislativo 219/2006, nella parte in cui, pur riconoscendo la possibilità della promozione congiunta dei medicinali, stabilisce che accordi di promozione possono essere conclusi unicamente tra l'impresa titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale ed altre imprese che, a loro volta, devono essere titolari dell'AIC per altri medicinali o di un'autorizzazione a produrre prodotti medicinali.

Ad avviso della Commissione, la norma in questione introduce una limitazione alla promozione congiunta dei medicinali, in contrasto con il disposto dell'articolo 98 della direttiva 2004/27/CE che, viceversa, fa obbligo agli Stati membri di non vietare le attività di promozione congiunta dello stesso medicinale da parte del titolare dell'AIC e di una o più imprese da questo designate.

Stato della Procedura

In data 17 ottobre 2007 è stata notificata all'Italia una lettera di messa in mora ex art 226 TCE, con la quale sono state chieste alle Autorità nazionali specifiche osservazioni.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ravvisa un impatto finanziario per il bilancio dello Stato.

Il decreto che a suo tempo ha recepito la direttiva in questione stabilisce che le Amministrazioni pubbliche interessate svolgono gli adempimenti ivi previsti nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Scheda 7 - Libera Circolazione delle Merci**Procedura di infrazione n. 2006/4280** Procedura di infrazione ex art. 226

"Ostacoli all'importazione parallela in Italia di specialità medicinali per uso umano".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.**Violazione**

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 28 e 30 del Trattato CE, secondo cui gli Stati membri non possono introdurre restrizioni quantitative sulle importazioni da altri Stati membri o misure che abbiano effetti equivalenti, se non per esigenza di tutela della salute e della vita delle persone. In quest'ultimo caso, tuttavia, i divieti non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

La Commissione europea ritiene che la legislazione in vigore in Italia che disciplina l'importazione di medicinali (decreto del Ministro della Sanità del 29 agosto 1997, recante "Procedura di autorizzazione per l'importazione parallela di specialità medicinali per uso umano") consente ostacoli al commercio parallelo intracomunitario in violazione degli articoli 28 e 30 TCE.

In particolare, le criticità evidenziate dalla Commissione attengono a:

- mancanza di coordinamento, trasparenza e tempestività delle procedure di autorizzazione e determinazione dei prezzi ai fini del rimborso;
- centralizzazione, nell'ambito del sistema EMEA, delle procedure di autorizzazione.

La Commissione non ritiene che gli ostacoli alla commercializzazione dei prodotti medicinali derivanti dalla normativa italiana possano essere giustificati, ai sensi del TCE, da motivi di tutela della sanità pubblica, in quanto essi conseguono a ritardi ed inefficienze del sistema e delle strutture amministrative e, in quanto tali, non possono considerarsi utili ai fini del perseguimento di un interesse pubblico. Ciò stante, la Commissione ha chiesto la modifica della legislazione nazionale in questione.

Stato della Procedura

In data 17 ottobre 2007 è stata notificata all'Italia una lettera di messa in mora ex art 226 TCE, con la quale sono state chieste alle Autorità nazionali specifiche osservazioni.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 8 - Libera Circolazione delle Merci**Procedura di infrazione n. 2006/4377 ex art. 226 del TCE**

“Ostacoli all'uso di condutture in politene per impianti domestici a gas”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno.

Violazione

La Commissione contesta all'Italia aspetti della legislazione nazionale che prevedono un sistema di autorizzazione che limita l'uso in Italia di sistemi importati di condutture di politene destinate a impianti domestici a gas.

Tali disposizioni sono contrarie agli articoli 28 e 30 del Trattato perché ostacolano la libera circolazione delle merci nel mercato interno.

Secondo la Commissione, l'ordinamento italiano che regola l'uso di sistemi di condutture di politene per impianti domestici a gas, limita il commercio di prodotti fabbricati in altri Stati Membri e di conseguenza ostacola l'uso di prodotti importati perché ritenuti non sicuri. Le misure vigenti in Italia impongono specifici requisiti tecnici che i prodotti esteri devono avere secondo parametri dettati dall'UNI.

L'11 luglio 2006 le autorità italiane hanno informato la Commissione di un progetto di decreto che precisa le procedure tecniche da applicare alle strutture e agli impianti che richiedono il certificato di prevenzione agli incendi, che dovrà riorganizzare la legislazione tecnica relativa agli impianti destinati al trasporto del gas. In merito a tale schema di decreto la Commissione ha formulato delle osservazioni, pur esprimendo comunque un parere positivo sulla iniziativa. L'obiettivo sarà quello di eliminare disposizioni frammentarie e contraddittorie che si sovrappongono, tenendo conto delle esigenze di non discriminazione e facendo in modo che i regolamenti applicabili divengano più chiari e completi.

Stato della Procedura

E' stata notificata una lettera di Messa in Mora ex art. 226 TCE il 12 dicembre 2006.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato

Scheda 9 - Libera Circolazione delle Merci

Procedure di infrazione dal n. 2007/0409 ex art. 226 del Trattato CE

"Mancata attuazione direttiva 2006/02/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero sviluppo economico

Violazione

La Commissione contesta al governo italiano la mancata esecuzione della direttiva 2006/02/CE sulla modifica della direttiva 96/73/CE, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.

Stato della Procedura

Nell'aprile 2007 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art. 226 del Trattato CE, per mancata attuazione nel diritto interno della suddetta direttiva.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 10 - Libera Circolazione delle Merci**Procedure di infrazione dal n. 2007/0410 ex art. 226 del Trattato CE**

“Mancata attuazione direttiva 2006/03/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione contesta al governo italiano la mancata esecuzione della direttiva 2006/03/CE sulla modifica della direttiva 96/74/CE, relativa alle denominazioni del settore tessile.

Stato della Procedura

Nell'aprile 2007 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art. 226 del Trattato CE, per mancata attuazione nel diritto interno della suddetta direttiva.

Con nota del 30 maggio 2007 il governo italiano ha comunicato alla Commissione che la direttiva 2006/03/CE è stata recepita nel diritto interno con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 marzo 2007.

Si attende la chiusura della procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato

Libera Circolazione delle Persone

PAGINA BIANCA

Libera Circolazione delle Persone

Il settore Libera Circolazione delle Persone contempla, allo stato attuale, 2 procedure di infrazione, entrambe riguardanti il mancato recepimento di direttive comunitarie nell'ordinamento interno.

Si tratta di procedure recenti, la prima avviata nel 2006, la seconda nel 2007, entrambe nella fase pre-contenziosa del parere motivato ex art. 226 TCE.

Sono previsti oneri per la finanza pubblica per la procedura di infrazione 2006/0461, in relazione all'adozione del decreto legislativo n. 30/2007 che ha provveduto al recepimento della stessa nell'ordinamento nazionale. Tali oneri sono stati posti a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2006/0461	Mancato recepimento della direttiva 2004/38. Nuova regolamentazione del diritto dei cittadini dell'Unione e dei membri delle loro famiglie di trasferirsi e risiedere liberamente entro il territorio degli Stati membri.	PM	Si
Scheda 2 2007/0417	Mancato recepimento della direttiva 2006/100/CE che adegua alcune direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania	PM	No

Scheda 1 - Libera Circolazione delle Persone**Procedura di infrazione n. 2006/0461 ex art. 226 Trattato CE**

“Diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno.

Violazione

Con lettera di messa in mora del 1.07.2006, la Commissione ritiene che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, non avendo comunicato i provvedimenti di attuazione nel diritto interno della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Con nota del marzo 2007 l'Amministrazione competente ha comunicato che la direttiva 2004/38/CE è stata trasposta nell'ordinamento italiano con decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, pubblicato in G.U. n. 72 del 27 marzo 2007.

Stato della Procedura

Con lettera del 12 dicembre 2006, la Commissione ha emesso nei confronti dell'Italia un parere motivato ex art. 226 per non aver recepito una direttiva comunitaria.

Il governo italiano, con nota del marzo 2007, ha comunicato alla Commissione di aver recepito la direttiva in questione con decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007.

Si attende l'archiviazione della procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'attuazione della direttiva comporta oneri in relazione agli articoli 2, 3, 7, 11, 14 e 15 del decreto legislativo di recepimento n. 30/2007. Tali oneri sono stati valutati in 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Per la relativa copertura, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Scheda 2 - Libera Circolazione delle Persone**Procedure di infrazione n. 2007/0417 ex art. 226 del TCE**

“Mancata attuazione della direttiva 2006/100/CE che adegua alcune direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito della adesione di Bulgaria e Romania”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: non rilevata

Violazione

La Commissione contesta al governo italiano il mancato recepimento della direttiva 2006/100, sulla libera circolazione delle persone a motivo dell'adesione della Romania e Bulgaria.

Stato della Procedura

Il 23 aprile 2007 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art. 226 del Trattato CE, per mancata attuazione nel diritto interno della suddette direttive.

Con nota del 20 giugno 2007 la Rappresentanza ha ribadito alla Commissione che la direttiva non necessita di recepimento.

Risultano archiviate le analoghe procedure 2007/0415 e 2007/0416. Si attende anche l'archiviazione della procedura in questione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA